



TAX ALERT

9 luglio 2020

Modifiche ai reati tributari ed aumento del novero dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ex d.Lgs. 231/2001; il recepimento della direttiva “PIF”.

Lo scorso 7 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 (c.d. “Direttiva PIF”), volta a *“proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando [...] la tutela degli interessi finanziari dell’Unione”*.

Per quanto concerne l’ambito penale tributario, è stata introdotta la punibilità anche del solo tentativo di determinati delitti dichiarativi previsti dal d.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 a condizione che questi siano (i) realizzati *“anche in parte nel territorio di altro Stato dell’Unione Europea”*; (ii) in materia di IVA; ed (iii) al fine di realizzare un’evasione non inferiore ad euro dieci milioni.

I delitti dichiarativi punibili a titolo di tentativo sono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.Lgs. 74/2000), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.Lgs. 74/2000) e la dichiarazione infedele (art. 4 d.Lgs. 74/2000).

È stato inoltre modificato il d.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 includendo nuove casistiche di reati presupposto ai fini della responsabilità delle persone giuridiche; in specie è stato previsto che, in caso di commissione di reati tributari previsti dal d.Lgs. 74/2000 *“anche in parte nel territorio di altro Stato dell’Unione europea”* al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni, le persone giuridiche sono punibili anche per i delitti di (i) dichiarazione infedele (sanzione fino a trecento quote), (ii) omessa dichiarazione (sanzione fino a quattrocento quote) e (iii) indebita compensazione (sanzione fino a quattrocento quote). Alle modifiche qui descritte al d.Lgs. 231/2001, si aggiungono ulteriori reati presupposto relativi al c.d. “diritto di confine” per il reato di contrabbando, nonché altri delitti “extra-fiscali” come il peculato e la truffa aggravata.

L’implementazione della disciplina penale tributaria in oggetto, segue il corposo intervento in materia realizzato dal d.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. “Decreto Fiscale”), che aveva determinato l’aggravamento delle pene edittali previste per taluni reati tributari e l’introduzione, nell’alveo dei reati rilevanti ai fini

del d.lgs. 231/2001, dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La nuova disciplina introdotta dalla Direttiva PIF, così come quella introdotta dal Decreto Fiscale, soggiace ad un eventuale aumento di un terzo della sanzione nel caso in cui l'ente abbia conseguito un "*profitto di rilevante entità*".

Le predette modifiche rendono necessaria una particolare attenzione, specialmente per i soggetti che operano in ambito internazionale, al fine di verificare l'adeguatezza dei propri modelli di organizzazione e gestione ai fini del d.lgs. 231/2001.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.